

**REGOLAMENTO PER
L'ACQUISIZIONE SOTTOSOGLIA DI
FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
(ultimo aggiornamento: 21 giugno 2021)**

Indice

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	1
Art. 2 - Finalità e principi generali	1
Art. 3 - Definizioni	2
Art. 4 - Determinazione degli importi a base di gara	2
Art. 5 - Responsabile del Procedimento	3
Art. 6 - Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto	3
Art. 7 - Procedure di selezione dei contraenti	4
Art. 8 - Somma urgenza	5
Art. 9 - Requisiti dei contraenti	6
Art. 10 - Criteri di affidamento	7
Art. 11 - Procedura di affidamento	8
Art. 12 - Affidamento diretto ad un unico operatore economico	9
Art. 13 - Affidamento tramite procedura negoziata	9
Art. 14 - Pubblicità	11
Art. 15 - Forma del contratto	11
Art. 16 - Garanzie	11
Art. 17 - Pagamenti	12
Art. 18 - Rinvio dinamico	12
Art. 19 - Entrata in vigore	12



**Amministrazione,
Finanza e Controllo**

—
Palazzo Ducale
San Marco 1
30124 Venezia
T +39 041 2715911
F +39 041 5285028
—
amministrazione.musei@fmcvenezia.it
—

**Fondazione
Musei Civici di Venezia**
Piazza San Marco, 52
30124 Venezia
T +39 041 2405211
F +39 041 5200935
—

REA 348432
Registro Persone Giuridiche n. 401
CF / PI 03842230272
—
www.visitmuve.it
—

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1 - Il presente Regolamento trae operatività dai principi contenuti nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.(in seguito anche "Codice") e disciplina i limiti, le modalità e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori della Fondazione Musei Civici di Venezia (d'ora in avanti "Fondazione") di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria indicate all'art. 35 del D.Lgs citato .⁽¹⁾

2- Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice Etico, adottati dalla Fondazione in osservanza della Legge 190/2012 e ss.mm.ii. nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 2 - Finalità e principi generali

1 - Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare linearità dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze della Fondazione e dei Musei Civici.

2 - Le procedure di affidamento devono rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

Il principio di rotazione implica che non è possibile invitare a una nuova procedura di gara o effettuare un affidamento a un soggetto che sia stato recentemente invitato da Fondazione o che sia stato ultimo aggiudicatario di un lavoro, servizio o fornitura.

Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di:

- a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da coloro a cui è stata precedentemente affidata la realizzazione della fornitura o del lavoro, potrebbero recare grave pregiudizio alla Fondazione e ai Musei Civici, per evidenti e/o documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c) circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio al fine di rimuovere situazione dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità.

I casi di deroga al principio di rotazione devono essere adeguatamente motivati.

¹ - Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con il medesimo meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art. 35 del Codice.

3 - Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

4 - Non sono ammessi frazionamenti artificiosi delle prestazioni al solo fine di ricondurne l'acquisizione nei limiti della disciplina del presente Regolamento.

Art. 3 - Definizioni

1 - Ai fini del presente Regolamento, si applicano le definizioni che seguono:

- a) per lavori si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
- b) per forniture si intendono l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti; un contratto di fornitura può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- c) per servizi si intendono prestazioni diverse dai lavori e dalle forniture;

2 - Qualora un intervento si configuri come una prestazione mista di lavori, forniture e/o servizi, si applica la disciplina prevista relativa alla prestazione prevalente. Fatte salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è determinata con riferimento al valore della stessa rispetto al valore complessivo dell'intervento.

Art. 4 - Determinazione degli importi a base di gara

1 - L'importo delle prestazioni può essere determinato prendendo in considerazione i costi standardizzati ove esistenti, gli elenchi prezzi del Genio civile, il prezzario del Comune di Venezia o altri listini e prezzari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione della prestazione, eventuali rilevazioni statistiche ed ogni altro elemento di conoscenza.

2 - Qualora non sia possibile predeterminare la quantità di prestazioni da eseguire nel corso di un determinato periodo di tempo, possono essere richiesti preventivi a prezzi unitari. Tali prezzi sono ritenuti validi per contabilizzare le singole ordinazioni emesse ogniqualvolta il fabbisogno si verifica. Gli importi complessivi devono comunque rientrare nei limiti fissati dal presente Regolamento.

3 - Eventuali costi relativi alla sicurezza concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

4 - Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da considerarsi al netto di IVA o altri oneri fiscali.

5 - Il calcolo della base d'asta tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nella documentazione di gara.

Art. 5 - Responsabile del Procedimento



1 – Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile del Procedimento e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o un Direttore Lavori.

2 – Salvo diversa disposizione del Presidente, il Responsabile del Procedimento per le singole acquisizioni coincide di norma con il Responsabile di Sede/Servizio al quale viene conferito il budget di spesa approvato per l'esercizio di riferimento.

3 - Il Responsabile del Procedimento, avvalendosi laddove necessario di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti, come previsto al successivo art. 6.

4 - In caso di affidamento di lavori, il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico o altro soggetto debitamente supportato da una o più figure tecniche in possesso di titolo di studio e competenza adeguata. Qualora il Responsabile del Procedimento sia individuato all'esterno di Fondazione, la scelta deve essere motivata e il professionista, oltre che possedere il titolo di studio e la competenza adeguata in relazione alla specificità dei compiti ad esso attribuiti, deve aver stipulato idonea polizza professionale, con congruo massimale.

Art. 6 - Direttore dei Lavori e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1 – Nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, il Responsabile del Procedimento, salvo diversa indicazione, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o di Direttore dei Lavori.

2 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) per ragioni concernenti l'organizzazione interna della Fondazione, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3 - Il Direttore dei Lavori è soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico.

4 - Nel caso di cui ai commi precedenti, la nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori avviene con Disposizione del Presidente della Fondazione su segnalazione del Responsabile del Procedimento.

5 - Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, ove diverso dal Responsabile del Procedimento, viene indicato nel contratto di affidamento o, in ogni caso, tempestivamente comunicato al fornitore.

Art. 7 - Procedure di selezione dei contraenti



7.A - Affidamenti di importo inferiore a euro 40.000:

E' possibile l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato da Fondazione riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato (*Il Responsabile del Procedimento motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato, delle specifiche caratteristiche della prestazione richiesta e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale - esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti - e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso*).

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare al principio del divieto del reinvio, motivando sinteticamente tale scelta.

Ai fini di una maggiore economicità della prestazione è comunque raccomandabile richiedere più preventivi anche per gli importi inferiori a euro 40.000.

Con riferimento agli affidamenti inferiori a euro 40.000, gli operatori economici di settore possono essere individuati tramite indagini di mercato, mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca in Internet ed ogni altro mezzo idoneo allo scopo, purché venga rispettato il principio di rotazione, come specificato al precedente art. 2 comma 2.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure relative ad affidamenti inferiori a euro 40.000 non è obbligatoria.

7. B - Affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000:

L'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro avviene:

7.B.1 - Per LAVORI mediante:

- a) affidamento diretto con consultazione di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo inferiore a euro 150.000;
- b) procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
- c) procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come indicato all'art. 1 del presente Regolamento (attualmente: euro 5.350.000).

7.B.2. - Per SERVIZI E FORNITURE mediante:

a) affidamento diretto con consultazione di almeno 3 operatori economici, ove esistenti, per i servizi e le forniture – ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione – di importo inferiore a euro 139.000;

b) procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici per:

b.1) servizi e forniture – ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione – di importo pari o superiore a euro 139.000 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, così come indicato all'art. 1 del presente Regolamento (attualmente: euro 214.000);

b.2) servizi di organizzazione di eventi culturali e di altri servizi specifici indicati nell'Allegato IX del "Codice" fino a euro 750.000;

7.B.3. - Gli operatori economici da consultare per le procedure negoziate sono così individuati:

a) tramite elenco di fornitori propri, di altri enti/stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

b) sulla base di indagini di mercato.

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

A tal fine la Fondazione pubblica un avviso di richiesta di manifestazione di interesse sul proprio sito internet o ricorre ad altre forme di pubblicità.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve indicare almeno:

- il valore dell'affidamento,
- gli elementi essenziali del contratto,
- i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione,
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- i criteri di selezione degli operatori economici,
- le modalità per comunicare con la Fondazione.

Art. 8 - Somma urgenza

1 - In circostanze di somma urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone nonché per il patrimonio storico, artistico, culturale, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso, è possibile procedere a trattativa diretta con un'impresa di fiducia in grado di intervenire con la massima urgenza e tempestività, nei limiti dell'importo indispensabile per rimuovere lo stato del pregiudizio per l'incolumità delle persone e



per la tutela del patrimonio e coerentemente con quanto previsto all'art. 12 comma 1 lett. b) del presente Regolamento.



2 - Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere direttamente ordinate dal Responsabile di Sede/Servizio, senza la preventiva formale autorizzazione alla spesa, previa comunicazione al Segretario Organizzativo di Fondazione e sua conseguente approvazione.

3 - Il Responsabile di Sede/Servizio compila entro 5 giorni dall'ordine di esecuzione delle prestazioni una relazione giustificativa e la inoltra unitamente al consuntivo di spesa al Segretario Organizzativo e agli uffici competenti, tramite le apposite procedure informatiche, al fine di regolarizzare l'autorizzazione alla spesa.

Art. 9 - Requisiti dei contraenti

1 - Gli operatori economici ammessi alla procedura devono possedere i requisiti generali previsti dal "Codice", oltre ai requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica e i requisiti di capacità economica e finanziaria, eventualmente richiesti dalla Fondazione, e l'esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento in conformità alla normativa vigente e sulla base delle esigenze della Fondazione.

2 - Per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a euro 5.000, il possesso dei requisiti di cui al precedente comma viene presunto laddove l'affidatario sia un operatore inserito nell'anagrafica fornitori della Fondazione o comunque non siano noti atti o fatti di gravità tale che lascino ragionevolmente supporre che l'operatore non sia in possesso dei requisiti medesimi. La Fondazione si riserva comunque, la facoltà di effettuare controlli a campione per verificare il possesso di tali requisiti.

3 - Per lavori, servizi e forniture di importo da euro 5.000 a euro 40.000, in caso di affidamento diretto, la Fondazione ha facoltà di procedere alla stipula del contratto (nelle forme indicate all'art. 15 del presente Regolamento) sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti.

4 - Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini di affidamenti diretti di importo fino a 40.000, la Fondazione effettua idonei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, per verificare la sussistenza dei requisiti generali e dei requisiti speciali, ove previsti, e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o in relazione a specifiche attività.

5 - Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

6 - Per importi superiori a 40.000 euro, la Fondazione, prima di stipulare il contratto (nelle forme indicate al successivo art. 15) procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o in relazione a specifiche attività.



7 - In caso di affidamento di lavori, l'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Si precisa che l'attestazione SOA è obbligatoria per lavori pari o superiori a euro 150.000.

Art. 10 - Criteri di affidamento

1 - L'affidamento può avvenire - nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento - secondo i seguenti criteri:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in relazione a elementi e parametri sia tecnici che economici, preventivamente definiti nella lettera di invito, anche in forma sintetica;
- b) in base al minor prezzo, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna valutazione qualitativa.

2 - Si precisa che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi a:

- a) servizi ad alta intensità di manodopera ⁽²⁾;
- b) servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuali di importo pari o superiore a euro 40.000;
- c) servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo.

3 - è in ogni caso consentito il ricorso al criterio del minor prezzo:

- a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
- b) per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico di importo pari o inferiore ad € 500.000.

² - Come chiarito dall'art. 50 del Codice, i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Art. 11 - Procedura di affidamento



1 - Nel caso di AFFIDAMENTO DIRETTO

- a) richiesta di uno o più preventivi
- b) procedura di approvazione della spesa da parte del Segretario Organizzativo
- b) disposizione a "contrarre e affidamento" a firma del Presidente (o di dirigente delegato), contenente almeno i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento
 - il valore economico
 - il fornitore
 - le ragioni della scelta del fornitore
 - il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto.
 - verifica copertura economica e autorizzazione della spesa

Per gli affidamenti diretti la disposizione a "contrarre e affidamento" può essere sostituita dalla procedura di approvazione della spesa da parte del Segretario Organizzativo, purché siano presenti tutti gli elementi sopra-descritti.

- c) Affidamento
- d) Stipulazione del contratto (con le modalità indicate al successivo art. 15);
- e) Pubblicazione esito procedura, nei casi previsti.

2 – Nel caso di PROCEDURA NEGOZIATA

- a) Disposizione a "contrarre" a firma del Presidente (o di dirigente delegato), contenente i seguenti elementi:
 - l'oggetto dell'affidamento
 - il valore economico a base d'asta
 - la procedura di affidamento che si intende adottare
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
 - eventuali requisiti economico-finanziari o tecnico-professionali che gli operatori economici devono possedere
 - nominativo del Responsabile del Procedimento
- b) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare per la procedura negoziata;
- c) procedura negoziata con gli operatori economici selezionati e invitati e individuazione dell'affidatario;
- d) affidamento, che può avvenire solo dopo l'approvazione di spesa dell'importo contrattuale da parte del Segretario Organizzativo della Fondazione.
- e) verifica del possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara, da parte dell'operatore economico;
- f) pubblicazione esito procedura, nei casi previsti;

g) stipulazione del contratto (con le modalità indicate al successivo art. 15), considerando il periodo di *stand still*⁽³⁾, ove previsto.



3 – In ragione di specifiche esigenze, il Responsabile del Procedimento potrà valutare con gli organi competenti l'opportunità di utilizzare diverse procedure di gara ad evidenza pubblica.

Art. 12 - Affidamento diretto ad un unico operatore economico

1 – Oltre ai casi già indicati all'art. 7 del presente Regolamento, è ammesso il ricorso all'acquisizione diretta da un unico operatore economico di beni, servizi e lavori nelle seguenti ipotesi:

a) Quando i lavori, i servizi e le forniture possono essere forniti unicamente da un operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- lo scopo dell'affidamento consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

b) In casi di somma urgenza⁽⁴⁾, fino ad un importo di euro 200.000 e - nell'esecuzione di lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico - per importi fino a euro 300.000.

2 - L'affidamento diretto deve essere preceduto da richiesta scritta di preventivo, con indicazione delle caratteristiche della prestazione ed eventuali condizioni particolari.

Art. 13 - Affidamento tramite procedura negoziata

1 - L'avvio della procedura di affidamento tramite procedura negoziata può avvenire solo previa verifica della copertura economica.

2 - Per la predisposizione dei documenti di gara il Responsabile del Procedimento può avvalersi dell'assistenza del Servizio Amministrazione, Finanza e Controllo e/o comunque dei Servizi e/o Sedi interessati dall'oggetto della prestazione.

3 - La lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di fornire un'offerta informata e, pertanto, congrua. Di norma sono presenti le seguenti informazioni:

- a) una adeguata descrizione della prestazione richiesta (a meno che l'oggetto della prestazione non lo giustifichi, la descrizione delle caratteristiche del

3 - lo "*stand still*" o "*termine dilatorio*" è il periodo di almeno 35 giorni che intercorre dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione al momento in cui è possibile stipulare il contratto. Lo stand still non opera nel caso di:

- affidamenti diretti;
- affidamenti fino alle soglie comunitarie per gli appalti di forniture e servizi;
- affidamenti fino a euro 150.000 per gli appalti di lavori

4 - per "somma urgenza" si intende una situazione determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, in cui ogni ritardo nell'azione sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del patrimonio

prodotto o servizio, non può menzionare una fabbricazione o provenienza determinata, o un procedimento particolare ne' far riferimento ad un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare alcune imprese o prodotti. Tali menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nei casi in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile e a condizione che siano accompagnati dall'espressione "o equivalente");



- b) l'importo presunto a base d'asta;
- c) in caso di lavori o incarichi tecnici, l'importo presunto dei lavori e le categorie di lavorazione;
- d) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi eventualmente richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
- f) il termine per la presentazione dell'offerta, fissato in non meno di dieci giorni consecutivi;
- g) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- h) il giorno e l'ora della seduta pubblica di apertura delle offerte;
- i) l'eventuale obbligo di effettuare sopralluogo;
- j) l'eventuale obbligo per il soggetto affidatario di versare una cauzione definitiva, nei termini previsti dall'Art. 16 del presente Regolamento;
- k) l'indicazione dell'eventuale documentazione da presentare a corredo dell'offerta; l'obbligo di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti richiesti e le ulteriori dichiarazioni ritenute necessarie;
- l) la misura delle penali eventualmente previste;
- m) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- n) l'indicazione del Responsabile del Procedimento e dei recapiti per ottenere informazioni;
- o) l'eventuale applicazione di uno dei metodi di esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.
- p) Il capitolato tecnico e/o lo schema di contratto, se predisposti

4 – Nelle procedure di aggiudicazione ove sia utilizzato il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'affidamento, in numero dispari, non superiore a 5. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5 - All'espletamento della gara con il criterio del minor prezzo provvede direttamente il Responsabile del Procedimento, con l'assistenza di uno o più dipendenti della Fondazione, tra cui uno con funzione di segretario verbalizzante.

6 - Il Responsabile del Procedimento può sottoporre a verifica le offerte che, secondo la sua valutazione, appaiono anormalmente basse e tali da far apparire pregiudizievole l'esecuzione della prestazione.

7 - Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte.



Art. 14 - Pubblicità

1 - Gli atti della procedura di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza.

2 - Ad esito della procedura negoziata, la Fondazione pubblica nel proprio sito internet le informazioni relative alla procedura previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, l'elenco dei soggetti invitati, quelli che hanno effettivamente proposto offerte e i dati dei soggetti aggiudicatari.

Art. 15 - Forma del contratto

1 - La stipula del contratto per gli affidamenti normati dal presente Regolamento può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, ovvero tramite scrittura privata

Art. 16 - Garanzie

16.A - Garanzia provvisoria

1 - Per gli affidamenti sotto soglia non viene richiesta una garanzia provvisoria, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. In tal caso la richiesta va motivata e l'ammontare della garanzia provvisoria è dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del codice dei contratti.

16.B - Garanzia definitiva

1 - Ad esclusione dei casi previsti al successivo comma 3, l'affidatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento tale garanzia e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2 - Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Fondazione. La cauzione potrà essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, così come prescritto dalla normativa vigente in materia.

3 - Tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del Responsabile del Procedimento, per affidamenti diretti fino all'importo di € 40.000,00 Fondazione ha la facoltà di non richiedere la cauzione definitiva.

4 - Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alle disposizioni dell'art. 103 del "Codice".



Art. 17 - Pagamenti

1 - I pagamenti sono disposti su presentazione di regolare fattura, emessa secondo le norme fiscali vigenti, previa verifica di conformità della prestazione e conseguente liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento oppure, ove presenti, del Direttore Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori.

2 - La competente struttura della Fondazione provvede entro i termini di legge ad effettuare i pagamenti a saldo o in acconto secondo quanto previsto nella lettera d'invito o nel capitolato di gara o nel successivo contratto concluso nelle forme indicate al precedente art. 15.

3 - I pagamenti sono effettuati di norma tramite bonifico bancario. Altre forme di pagamento eventualmente concordate devono essere tracciabili.

Art. 18 - Rinvio dinamico

1 - Qualora sopravvenute norme statali e/o regionali regolamentino diversamente i contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del "codice" - e quindi i contenuti del presente Regolamento - in attesa della formale modificazione del medesimo, si applica la nuova normativa.

2 - Rimangono comunque invariate le prescrizioni dell'art. 7.B.1. lett. a) e 7.B.2. lett. a) del presente Regolamento, salvo che la nuova normativa preveda disposizioni più restrittive.

Art. 19 - Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Data: 21/06/2021

